

Pubblicato il 18/07/2024

N. 02244/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01031/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2023, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Colombo, Fabio Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota del Viceprefetto aggiunto della Provincia di Milano datata 23 marzo 2023, priva di numero di protocollo, avente ad oggetto: dichiarazione di «inammissibilità» dell'istanza di concessione della

cittadinanza italiana ai sensi dell'art. art. 9, comma 1, lett. c), L. 91/1992;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se di contenuto, allo stato, non noto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con il provvedimento impugnato, l'amministrazione ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da -OMISSIS--OMISSIS- volta ad acquisire la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.

Il provvedimento considera che il richiedente ha prestato servizio presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ma quest'ultimo non sarebbe annoverabile tra le amministrazioni statali, in quanto statutariamente definito come "un ente pubblico nazionale dotato di autonomia organizzativa e di organi suoi propri e, pertanto, non inquadrabile tra le amministrazioni propriamente statali".

2) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, deducendo l'erroneità della valutazione compiuta dall'amministrazione nell'escludere che l'INFN sia un'amministrazione dello Stato.

Le censure sono fondate.